

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 131

presentata dai Consiglieri regionali
TALANAS - CERA - LANCIANI - SATTÀ Giovanni Antonio - COCCIU

il 20 aprile 2020

Interventi urgenti a favore della commercializzazione dei prodotti sardi

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente iniziativa si propone di promuovere nel territorio tutte le sinergie possibili tra il terziario e le aziende di produzione e trasformazione, partendo dal presupposto che una delle limitazioni più forti allo sviluppo territoriale è provocata dalla difficoltà di accesso alle reti distributive.

Si rileva con facile evidenza che i prodotti commercializzati nella rete di distribuzione di più alto impatto economico provengono nella maggior parte dei casi da enti di produzione esterni al nostro ambito territoriale, anche quando le medesime produzioni sono presenti o possibili nel nostro territorio.

Ciò denota che gli attori principali del mercato impongono ai produttori condizioni economiche, tipologie di prodotto e ritmi di produzione, nonché prezzi di listino; in altri ancora orientano l'accesso agli scaffali secondo logiche che guardano con più indulgenza ai produttori delle località più vicine alle loro sedi territoriali aiutando i propri conterranei a colonizzare i mercati.

In altri casi acquistano e stimolano le produzioni dove il prodotto costa meno, possibilmente omettendo di evidenziare i luoghi di produzione.

La presente proposta mira a porre un argine con interventi di sensibilizzazione e pubblicità, pur nel rispetto delle normative sulla libera concorrenza e la libertà d'impresa, mirando a informare con maggiore incisività possibile i nostri concittadini su quelle che possono essere le modalità per promuovere economicamente il nostro territorio utilizzando al meglio le nostre risorse.

AZIONI

- 1) Istituire un marchio patrocinato dagli enti territoriali che possa identificare sia i nostri prodotti, sia i canali che, rispettando i dettami del marchio, sono collaborativi nella distribuzione dei prodotti della nostra terra e dei nostri produttori. Il marchio dovrà essere destinato in via principale ai distributori che, su base assolutamente volontaria, sottoscrivono un impegno con dettami comportamentali che tutelano e premiano il lavoro autonomo e i prodotti locali, ovviamente lo stesso marchio potrà essere riportato nei prodotti dei produttori e trasformatori che rispondono in via principale alle esigenze di produzione e valorizzazione delle risorse locali.
- 2) Prevedere incentivi per spese pubblicitarie per tutte le aziende commerciali che aderiscono alla proposta che riservano una percentuale di acquisti e/o di fatturato per i prodotti locali. Questa percentuale potrebbe ragionevolmente essere individuata tra il 15 e il 25 per cento. La campagna di informazione dovrà comunicare sui media regionali che i negozi che espongono questo marchio hanno adottato un comportamento premiale nei confronti delle imprese locali e quindi agevolano lo sviluppo economico e l'occupazione dei sardi. Andrà tutelato maggiormente il diritto del consumatore, pubblicizzando tutta una serie di altre informazioni che lo rendano consapevole della qualità etica e intrinseca dei propri consumi. Con azioni di informazione trasparente, dobbiamo dare a questo marchio la capacità di comunicare le logiche di produzione e distribuzione, soprattutto riguardo al rispetto dei diritti di chi lavora, stimolando il consumatore alla consapevolezza del valore sociale di un acquisto fatto nel rispetto delle regole e con un occhio di riguardo alle produzioni che creano prospettive di occupazione per i propri familiari e conterranei. Ma non solo, dovranno essere messe in evidenza tutte le qualità dei nostri prodotti.

Il testo della proposta si compone di 4 articoli:

L'articolo 1 sulle finalità, premette la sensibilità della Regione rispetto alla commercializzazione dei prodotti locali. Il comma 1, prevede l'istituzione di un marchio patrocinato dagli enti territoriali che possa identificare sia i nostri prodotti, sia i canali che rispettando i dettami del marchio. Il comma 2, prevede incentivi per spese pubblicitarie, per tutte le aziende commerciali che aderiscono alla proposta e che riservano una percentuale di acquisti e/o di fatturato ai prodotti locali.

Gli articoli 2, 3 e 4, sono dedicati alle modalità di gestione dell'intervento; alla disposizione finanziaria ed all'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e oggetto. Politiche di promozione e valorizzazione dei prodotti Sardi all'interno dei punti vendita

1. La Regione considera attivamente il valore dei prodotti sardi e favorisce tutte le sinergie possibili tra il terziario e le aziende di produzione e trasformazione, attraverso l'istituzione di un marchio patrocinato dagli enti territoriali che possa identificare sia i nostri prodotti, sia i canali che, rispettando i dettami del marchio, sono collaborativi nella distribuzione dei prodotti della nostra terra e dei nostri produttori. Il marchio è destinato in via principale ai distributori che, su base assolutamente volontaria, sottoscrivono un impegno con dettami comportamentali che tutelano e premiano il lavoro autonomo e i prodotti locali; ovviamente lo stesso marchio può essere riportato nei prodotti dei produttori e trasformatori che rispondono in via principale alle esigenze di produzione e valorizzazione delle risorse locali.

2. La Regione incentiva le politiche di tutela dei prodotti locali e la loro maggiore diffusione, e a tal fine prevede incentivi per spese pubblicitarie, per tutte le aziende commerciali che aderiscono alla proposta, ossia che riservano una percentuale di acquisti e/o di fatturato di prodotti locali. Questa percentuale è ragionevolmente individuata tra il 15 e il 25 per cento. La campagna di informazione comunica sui media regionali che i negozi che espongono questo marchio hanno adottato un comportamento premiale nei confronti delle imprese locali e quindi agevolano lo sviluppo economico e l'occupazione dei sardi, attraverso la vendita dei prodotti della nostra Isola.

Art. 2

Tempi di attuazione

1. Le condizioni di attuazione del marchio e di erogazione dei contributi per le campagne pubblicitarie di cui all'articolo 1, sono definite dalla Giunta regionale con apposite deliberazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 2.000.000 annui per complessivi euro 6.000.000 (esercizi finanziari 2020, 2021, 2022) si fa fronte, per l'anno 2020, con le risorse di apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla missione 14 - programma 02 mediante la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo al bilancio regionale 2020-2022. Per l'esercizio 2020:

- a) in aumento parte spesa: missione 14 - programma 02, per euro 2.000.000;
- b) in diminuzione parte spesa: missione 20 - programma 03 "Fondo speciale per fronteggiare Spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25 legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, legge regionale 29 maggio 2014, n. 10 e articolo 1, lettera a), legge regionale 9 marzo 2015, n. 5), per euro 2.000.000.

2. Per le annualità 2021-22 gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento della missione 14 - programma 02 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).